

REGOLAMENTO ISTITUTIVO
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
2022-2024

Art.1 Istituzione del Sistema di Qualificazione

1.1. Il presente Regolamento, adottato da Fondimpresa (di seguito per brevità "il Fondo") con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 aprile 2021 e successiva ratifica in data 13 luglio 2021, reca la disciplina e le norme di funzionamento del Sistema di Qualificazione degli operatori ("Soggetti Proponenti") che intendano presentare domanda di finanziamento e realizzare i Piani Formativi finanziati dal Fondo nell'ambito degli Avvisi a valere sul Conto di Sistema.

1.2 Con il presente Regolamento viene istituito un "Elenco dei Soggetti Proponenti" al quale potranno iscriversi esclusivamente operatori economici, già accreditati in sede regionale e dotati di comprovata idoneità economico-finanziaria e tecnico-professionale, che verranno ammessi a presentare e a realizzare i Piani Formativi da finanziare con Avvisi attraverso le risorse del Conto di Sistema, trasferite al Fondo dall'INPS ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni.

1.3 Il presente Regolamento disciplina in particolare le modalità di gestione del sistema ed il procedimento di qualificazione dei Soggetti Proponenti nonché i requisiti di cui questi ultimi dovranno dimostrare il possesso.

1.4 La procedura di qualificazione disciplinata dal presente Regolamento si applica ai soli Avvisi del Conto di Sistema emanati successivamente alla sua entrata in vigore e riguarda tutti gli operatori, privati e pubblici, in possesso dei requisiti di seguito specificati, che intendano presentare domanda di finanziamento, ivi inclusi quelli che abbiano già usufruito dei finanziamenti erogati dal Fondo. Il Sistema di Qualificazione non trova applicazione nei confronti delle imprese aderenti a Fondimpresa operanti in qualità di soggetti proponenti e beneficiari di Piani Formativi che prevedano l'utilizzo di finanziamenti esclusivamente per lo svolgimento di attività di formazione in favore dei propri dipendenti.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

Art. 2 Durata del Sistema di Qualificazione

2.1. Il Sistema di Qualificazione istituito con il presente Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2022 ed avrà validità fino al **30 settembre 2024**, salva la facoltà di proroga da parte del Fondo.

2.2 Fondimpresa si riserva la facoltà di modificare, in tutto o in parte, il Regolamento e il Sistema di Qualificazione nonché di deliberarne la cessazione anticipata dandone adeguata pubblicità.

Art. 3 Effetti e validità della Qualificazione

3.1 La qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del presente Regolamento, abilita alla presentazione di Piani Formativi in occasione dei singoli Avvisi del Conto di Sistema nei limiti dell'ambito (regionale,nazionale) e della classe di importo ottenuta.

3.2 Nei limiti della classe di importo ottenuta in sede di qualificazione, il Soggetto Proponente può presentare Piani Formativi esclusivamente nella/e regione/i in cui possiede l'accreditamento per attività di formazione secondo la normativa regionale o in caso di Università, Istituti tecnici o Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all'art. 4.1 lettera c) nella/e regione/i in cui ha una sede di svolgimento dell'attività didattica o sede operativa. Tale condizione non si applica agli enti di cui all'art. 1 della legge 14 febbraio 1987 n. 40 riconosciuti dal Ministero del Lavoro che possono operare su tutto il territorio nazionale.

I soggetti autorizzati ad operare ai sensi della normativa ECM nonché gli enti abilitati ad erogare dal MIT/Mims la formazione nel settore trasporti possono operare negli ambiti territoriali autorizzati ma devono svolgere formazione unicamente nell'ambito del proprio settore speciale.

3.3 La qualificazione del soggetto proponente non produce effetti al di fuori di quanto previsto nel presente articolo 3, e il suo conseguimento non può pertanto essere utilizzato o pubblicizzato in altri ambiti o per scopi diversi. L'utilizzo improprio della qualificazione costituisce una delle cause di sospensione dall'Elenco disciplinate dall'articolo 14.

3.4 Indipendentemente dalla data di conferimento, la qualificazione acquisita resterà valida sino alla cessazione del Sistema, fermo restando l'obbligo del Soggetto Proponente di comunicare al Fondo eventuali situazioni incidenti sul mantenimento dei requisiti di qualificazione secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

Art. 4 Soggetti

4.1 Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti:

- a) gli enti di cui all'art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
- b) gli enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consente di svolgere attività di formazione continua;
- c) le Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR, gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008.

I soggetti abilitati ad operare ai sensi della normativa ECM e gli enti accreditati dal MIT/Mims ad erogare formazione nel settore trasporti a condizione che siano anche in possesso, almeno in una regione, di accreditamento secondo le normative regionali che consenta di svolgere attività di formazione continua.

Fondimpresa si riserva di valutare ulteriori accreditamenti nazionali riconosciuti per la formazione continua in particolari settori.

4.2 Sono esclusi dalla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti gli operatori che nel triennio precedente alla data della domanda si siano resi gravemente inadempienti nei confronti di Fondimpresa rendendosi responsabili, a titolo esemplificativo, di gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, nonché di gravi inadempienze nell'esecuzione dei piani ovvero di altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo.

4.3 Fondimpresa disciplina, con apposito provvedimento, i vincoli, limitazioni e sanzioni concernenti la verifica della capacità realizzativa dei Soggetti Attuatori nei Piani finanziati sugli Avvisi del Conto Sistema.

Art. 5 Classi d'importo

5.1 Il procedimento di qualificazione disciplinato dal presente Regolamento attribuisce a ciascun soggetto la facoltà di presentare Piani formativi secondo l'ambito territoriale e la classe di importo risultanti dall'iscrizione all'apposito Elenco.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

5.2 Le classi di importo per le quali è possibile qualificarsi, di seguito indicate, determinano il finanziamento massimo richiedibile, con la presentazione di uno o più Piani formativi, per singolo Avviso del Conto di Sistema di Fondimpresa o per singola scadenza dell'Avviso con autonoma dotazione finanziaria, comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'Avviso medesimo. Fondimpresa si riserva la facoltà di limitare ulteriormente la capacità di presentazione degli Operatori all'interno dei singoli Avvisi.

Classi di importo:

- A. 50.000,00 (cinquantamila) euro.
- B. 100.000,00 (centomila) euro.
- C. 500.000,00 (cinquecentomila) euro.
- D. 1.000.000,00 (unmilione) euro.
- E. 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) euro.
- F. 2.000.000,00 (duemilioni) euro.
- G. 2.500.000,00 (duemilione cinquecentomila) euro.
- H. 3.000.000,00 (tremilioni) euro.

5.3 Nel caso di partecipazione ad un Avviso del Conto di Sistema di più enti qualificati in raggruppamento temporaneo sarà possibile sommare, secondo la disciplina stabilita dal medesimo Avviso, le qualificazioni possedute da ciascun operatore. Tale condizione si applica anche ai consorzi nel caso in cui partecipino all'Avviso insieme con consorziati muniti a loro volta di adeguata qualificazione per le attività ad essi conferite.

In caso di raggruppamento gli enti qualificati per la classe di importo A non potranno assumere il ruolo di capofila.

Art. 6 Consorzi

6.1 Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all'Elenco di cui al presente Regolamento anche i consorzi già costituiti che possiedano i requisiti a tal fine richiesti. Per il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al successivo art. 7.1, i consorzi possono anche sommare i requisiti posseduti da uno o più consorziati. In tal caso il consorzio e tutti i consorziati che partecipano alla procedura per l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all'Allegato 1, attestando i requisiti di cui all'art. 7.1 che intendono sommare ai fini dell'iscrizione all'Elenco.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

Tutti i consorziati con i quali il consorzio intenda qualificarsi devono essere soggetti di cui all'art. 4 del Regolamento. Qualora il consorzio non sia annoverabile tra i soggetti di cui all'art. 4 cit., ai fini dell'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti sarà tenuto a rendere, unitamente alla domanda di iscrizione, un'autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali richiesti per l'accreditamento presso le Regioni in cui intenda operare tramite le proprie consorziate.

Gli altri requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Proponenti di cui al successivo art. 7.1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) possono essere soddisfatti dai consorzi cumulando quelli di cui siano in possesso i propri consorziati. Fa eccezione a tale possibilità l'obbligo di disporre di un "Modello organizzativo, gestionale e di controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello", il quale, laddove previsto con riferimento alla classe di importo per la quale si presenta domanda di iscrizione, deve essere assolto tanto dal consorzio quanto dai singoli consorziati con cui il consorzio intenda qualificarsi.

In merito al successivo art. 7.2 del Regolamento il consorzio è tenuto a soddisfare tutti i requisiti nei termini predetti anche qualora tra i consorziati vi siano soggetti di cui all'art. 4.1, lett. c) (Università pubbliche o private, Istituti tecnici statali, Istituti Tecnici Superiori ITS). In tali casi l'art. 7.2, ai sensi del quale ai soggetti di cui all'art. 4.1, lett. c) è richiesto il solo requisito di cui all'art. 7.1, lett. c), non si estende al consorzio di cui tali soggetti siano eventualmente consorziati.

6.2 Unitamente alla domanda di iscrizione, redatta secondo l' Allegato 1, deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo o dello statuto del consorzio, dai quali risulti espressamente l'adesione al consorzio dei consorziati partecipanti e la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti di Fondimpresa. Ove tale responsabilità non risulti dai predetti atti deve essere presentata apposita dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i consorziati che partecipano all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti.

6.3 I consorziati che concorrono con il consorzio al raggiungimento dei requisiti di iscrizione al Sistema di qualificazione non possono presentare in alcuna altra forma domanda di iscrizione al suddetto Sistema, né partecipare in alcuna altra forma (operatore singolo, associazione temporanea, altro consorzio) alle procedure che verranno indette dal Fondo per l'assegnazione dei finanziamenti.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

6.4 Qualora i consorzi intendano svolgere la formazione in settori speciali (ECM, trasporti) tutti i consorziati che concorrono alla qualificazione di Fondimpresa devono possedere tale requisito speciale.

Art. 7 Requisiti per la Qualificazione

7.1 Gli operatori di cui all'art. 4 che intendano essere iscritti nell'Elenco di cui al presente Regolamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a) essere uno dei soggetti elencati nell'art. 4.1;
- b) disponibilità, nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, di linee di credito o di altre forme di affidamenti bancari di importo complessivo medio non inferiore a:
 - 50.000,00 (cinquantamila) euro per la classe "A" dell'art. 5.2;
 - 100.000,00 (centomila) euro per la classe "B" dell'art. 5.2;
 - 250.000,00 (duecentocinquantamila) euro per la classe "C" dell'art. 5.2;
 - 500.000,00 (cinquecentocinquantamila) euro per la classe "D" dell'art. 5.2;
 - 750.000,00 (settecentocinquantamila) euro per la classe "E" dell'art. 5.2;
 - 1.000.000,00 (unmilione) euro per la classe "F" dell'art. 5.2;
 - 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila) euro per la classe "G" dell'art. 5.2;
 - 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) euro per la classe "H" dell'art. 5.2;
- c) aver rendicontato e/o fatturato, come attuatore, nei 36 mesi precedenti alla domanda di iscrizione, uno o più progetti nell'ambito della formazione rivolta a personale aziendale, con esclusione dei corsi rivolti a personale delle pubbliche amministrazioni e relativi alla formazione obbligatoria, come specificati nel Modello A, per un importo almeno pari a:
 - 50.000 (cinquantamila) euro per la classe "A" dell'art. 5.2;
 - 100.000,00 (centomila) euro per la classe "B" dell'art. 5.2;
 - 500.000,00 (cinquecentomila) euro per la classe "C" dell'art. 5.2;
 - 1.000.000,00 (unmilione) euro per la classe "D" dell'art. 5.2;

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

- 1. 500.000,00 (unmilione cinquecentomila) euro per la classe "E" dell'art. 5.2;
 - 2. 000.000,00 (due milioni) euro per la classe "F" dell'art. 5.2;
 - 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila) euro per la classe "G" dell'art. 5.2;
 - 3.000.000,00 (tre milioni) euro per la classe "H" dell'art. 5.2;
- d) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "A" dell'art. 5.2, disporre di:
- un organico di almeno **2 (due)** dipendenti;
 - **di cui almeno 1** (uno) dipendente full time assunto a tempo indeterminato, con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- e) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "B" dell'art. 5.2, disporre di:
- un organico di almeno **2 (due)** dipendenti;
 - **di cui almeno 1** (uno) dipendente full time assunto a tempo indeterminato, con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- f) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "C" dell'art. 5.2, disporre di:
- un organico di **almeno 3 (tre)** dipendenti;
 - **di cui almeno 2 (due)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;

- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

Inoltre, i soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "C" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato, fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

g) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "D" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 4 (quattro)** dipendenti;

- **di cui almeno 3 (tre)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;

- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "D" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

h) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "E" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 6 (sei)** dipendenti;
 - di cui **almeno 4 (quattro)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "E" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

i) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "F" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 8 (otto)** dipendenti;
 - **di cui almeno 6 (sei)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;
- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "F" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

l) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "G" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 8 (otto)** dipendenti;

- **di cui almeno 6 (sei)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;

- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "G" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

m) nel caso di richiesta d'iscrizione alla classe di importo "H" dell'art. 5.2, disporre di:

- un organico di **almeno 8 (otto)** dipendenti;

- **di cui almeno 6 (sei)** dipendenti full time assunti a tempo indeterminato con l'esclusione di quelli assunti con contratto di apprendistato, all'interno del proprio organico medio nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in possesso di un profilo adeguato per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI CONTO DI SISTEMA

e/o di gestione e monitoraggio di Piani formativi e/o di controllo di gestione e rendicontazione di Piani formativi. Per profilo adeguato si intende il possesso di una laurea con esperienza almeno biennale (24 mesi interi) nel ruolo, oppure il possesso di un diploma con esperienza almeno quinquennale (60 mesi interi) nel ruolo;

- un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., nell'ambito del quale sia già stato istituito un Organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

I soggetti di cui all'art. 4.1 lettera b), che chiedono la qualificazione nella Classe di importo "H" per più ambiti territoriali, devono attestare di disporre comunque alla data della domanda, **per ogni regione per la quale richiedono la qualificazione, di ulteriori 2 (due) dipendenti full time assunti a tempo indeterminato fra i quali un responsabile, operanti presso le relative sedi regionali.**

7.2 Alle Università pubbliche o private riconosciute dal MIUR, agli Istituti tecnici statali che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore e agli Istituti Tecnici Superiori ITS (lettera c, art. 4.1) sono richiesti solo i requisiti di cui al punto 7.1 lettera c.

Art. 8 Documenti per l'iscrizione

8.1 Il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 è attestato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando esclusivamente l'Allegato 1 (in formato word/pdf con contenuto non immagine - non scansionato) e i suoi Modelli, corredata di fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante. Il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni così rilasciate e di procedere, in caso di insussistenza ovvero di mancata conferma del possesso dei predetti requisiti da parte del dichiarante, alla comminazione delle sanzioni di cui al successivo art. 14 ed all'adozione degli ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

8.2 Nella dichiarazione concernente il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 lett. c) dovranno essere indicati, per singolo progetto rendicontato o fatturato, come specificato nel Modello A "rendicontato/fatturato ente", il committente, il titolo, l'oggetto e la tipologia del servizio, la data di presentazione del rendiconto o della fattura relativa all'attività svolta come attuatore, l'importo rendicontato ovvero l'importo fatturato.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

8.3 Le dichiarazioni bancarie attestanti il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 lett. b) possono essere sostituite, anche in parte, con le fidejussioni bancarie rilasciate in favore di Fondimpresa di cui l'operatore risulti titolare, **purché non ancora scadute o svincolate dal Fondo**. In tal caso l'operatore deve presentare apposita dichiarazione recante gli estremi delle suddette fidejussioni bancarie in essere, i codici dei Piani formativi a cui si riferiscono, gli importi garantiti e il nominativo degli istituti bancari garanti. In nessun caso saranno considerate equipollenti ai fini del possesso del requisito fidejussioni emesse da compagnie assicuratrici.

Ai fini del raggiungimento del suddetto requisito potranno concorrere anche le giacenze attive medie presso conti correnti bancari relative agli ultimi sei mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di indisponibilità da parte della banca a rendere tali dichiarazioni, l'Operatore può presentare, in alternativa, una formale attestazione resa da parte di un soggetto terzo in qualità di dottore commercialista/revisore contabile, iscritto all'albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.L. 28/06/2005, n. 139 o iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 27/01/1992. In tal caso deve essere utilizzato esclusivamente il Modello B "dichiarazione revisore", firmato digitalmente dal professionista, corredato di fotocopia del documento di identità del dichiarante.

8.4 Per i soggetti che fanno parte di gruppi di imprese, il possesso del requisito di cui all'art. 7.1 lett. b) potrà altresì essere dimostrato utilizzando le disponibilità bancarie possedute da parte di soggetti che **controllano interamente**, o che **sono interamente controllati** dall'operatore che richiede l'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, **esclusivamente nei casi di partecipazione totalitaria (100%)** fra i due soggetti interessati e **con acquisizione di un chiaro impegno** da parte del soggetto controllante o controllato che presta il requisito a rispondere in via solidale nel caso di inadempimento dell'operatore qualificato. **Tale impegno deve essere allegato alla domanda di iscrizione all'Elenco.**

8.5 In relazione al computo dei dipendenti *full time* assunti a tempo indeterminato richiesti nell'art. 7.1, lettere d), e), f), g), h), i), l) e m) possono essere conteggiati eventuali dipendenti assunti a tempo indeterminato *part time*, in proporzione all'orario effettivo di lavoro svolto rapportato al tempo pieno, con arrotondamento finale per eccesso se la frazione ottenuta risulta essere superiore alla metà dell'orario a tempo pieno. Il suddetto arrotondamento potrà essere effettuato esclusivamente sulla somma delle ore, del semestre precedente alla data di presentazione della domanda di iscrizione, riferite a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato e sulla eventuale frazione

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

risultante da tale somma (a titolo meramente esemplificativo, 2 dipendenti indeterminati *part time* entrambi al 50% per 6 mesi ed 1 dipendente indeterminato *part time* al 50% per tre mesi: $2 \times 0,5 \times 6 = 6 + 1 \times 0,5 \times 3 = 1,5$ $7,5/6 = 1,25$ – **equivale ad un dipendente full time**-).

Possono essere altresì computati i dipendenti in distacco presso l'operatore che rispondono ai requisiti richiesti.

8.6 L'attestazione del possesso di un Modello organizzativo, gestionale e di controllo, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., richiesta in caso di iscrizione alle classi di importo "C", "D", "E", "F", "G" o "H" dell'art. 5.2, deve riportare la data di approvazione del Modello, la data di istituzione e la composizione dell'organismo di vigilanza, l'indicazione dell'organo dell'ente che ha assunto tali deliberazioni.

8.7 I soggetti di cui all'art. 4.1 b) dovranno inviare entro il 31 dicembre di ogni anno, all'indirizzo qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it, l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge n. 4/2013 ovvero la certificazione rilasciata da un organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in relazione alle proprie figure professionali responsabili dei seguenti processi: 1) direzione, 2) gestione economico-amministrativa, 3) analisi dei fabbisogni, 4) progettazione e 5) erogazione dei servizi.

Nel caso di avvio antecedente al 31 dicembre di attività formative di piani a valere sugli Avvisi del Conto di Sistema, i Soggetti Attuatori dovranno assolvere al suddetto obbligo entro il termine previsto per l'avvio di tali attività.

Tali attestati o certificati dovranno essere rilasciati da organizzazioni in conformità alla Prassi di Riferimento UNI *"Profili professionali operanti nell'ambito della formazione continua afferente ai fondi interprofessionali - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità e relativa attività di aggiornamento professionale"* (UNI/PdR 116:2021).

Fondimpresa con riferimento alle associazioni che operano ai sensi della legge 4/2013 procederà a pubblicare sul proprio sito internet un elenco di associazioni/organismi che dichiarano al Fondo di operare in conformità alla citata Prassi di Riferimento UNI ed accettano di sottoporsi ad eventuali verifiche a campione.

Ai fini della dimostrazione del requisito può essere presentato, in alternativa, nel caso di figure iscritte ad albi professionali, l'attestato di iscrizione all'albo.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

Si ricorda che gli attestati di iscrizione alle associazioni che non riportino espressamente che l'associazione che lo ha emesso opera in conformità alla citata Prassi di Riferimento UNI non soddisfano il requisito.

8.8 Ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 8.7 è consentito per le classi "A", "B", "C", "D" e "E" dell'art. 5.2 che una singola figura professionale possa avere la responsabilità di più processi a condizione che nell'ambito di ciascun Operatore vi siano almeno tre figure professionali in possesso di idonea qualificazione; per le classi "F", "G" e "H" è richiesto invece che una singola figura professionale abbia la responsabilità di un solo processo, pertanto in ciascun Operatore è necessario che vi siano almeno cinque distinte figure professionali in possesso di idonea qualificazione.

Inoltre la stessa persona fisica, ai fini della dimostrazione del requisito di cui al precedente comma, non può essere indicata in più di due Operatori qualificati presso il Fondo ivi compresi i consorziati che concorrono al raggiungimento dei requisiti di consorzi qualificati.

8.9 In caso di Consorzi il requisito di cui all'articolo 8.7 Reg. deve essere attestato sia dal Consorzio che dai consorziati muniti di accreditamento regionale per la formazione.

Art. 9 Domanda di qualificazione

9.1 Gli operatori interessati all'iscrizione all'Elenco dei Soggetti Proponenti, o all'estensione della qualificazione ricevuta, devono presentare apposita domanda, utilizzando l' Allegato 1 e il Modello A "rendicontato/fatturato ente", - entrambi sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante - corredata da documento di identità dello stesso e dalle dichiarazioni da parte di Istituti di credito attestanti la disponibilità media di linee di credito/affidamenti/giacenze, indicando la classe di importo per le quali chiedono di essere qualificati.

9.2 La presentazione della domanda di qualificazione comporta l'integrale conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e delle condizioni e modalità del trattamento dei dati personali da parte di Fondimpresa, in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 15

9.3 La domanda di qualificazione, corredata delle dichiarazioni sopra prescritte, deve essere inviata via pec esclusivamente al seguente indirizzo:
qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

9.4 Le domande di qualificazione e di estensione della qualificazione stessa devono pervenire a Fondimpresa **entro e non oltre il 15 marzo e il 15 settembre** di ciascun anno di validità del presente Sistema. **Il termine di prima applicazione del presente Regolamento è il 15 ottobre 2021.**

Art. 10 Esito della domanda di qualificazione

10.1 La determinazione di iscrizione all'Elenco dei Soggetti proponenti è assunta con provvedimento del Direttore Generale del Fondo, previa analisi e valutazione della documentazione presentata. Tale esame viene condotto dagli uffici del Fondo entro *30 (trenta)* giorni da ciascuna delle singole scadenze sopra indicate.

In sede di prima applicazione, tale esame è condotto entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine del 15 ottobre 2021.

10.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini indicati al comma 1 del presente articolo, vengono esaminate dal Fondo esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione richiesta.

10.3 Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente il Fondo procede a richiedere le necessarie integrazioni. Tali integrazioni dovranno pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: qualificazionecontosistema@fondimpresappec.fondimpresa.it.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro la scadenza del termine assegnato farà decadere la domanda di qualificazione.

10.4 In ogni caso, in base all'esito del procedimento di valutazione Fondimpresa può accogliere in modo parziale le domande pervenute, limitando la qualificazione a classi o ambiti di qualificazione diverse da quelle richieste nella domanda.

Art. 11 Pubblicazione dell'Elenco

11.1 Valutate le domande di iscrizione presentate dai soggetti richiedenti sulla base di quanto disposto dall'art. 10, il Fondo provvede alla pubblicazione dell'Elenco dei soggetti qualificati sul proprio sito *web* indicandone dettagliatamente la classe di importo e l'ambito/gli ambiti regionale o nazionale.

11.2 In occasione della scadenza di ciascuno dei termini di cui all'art. 10 il Fondo provvede ad aggiornare l'Elenco di cui al comma precedente.

Art. 12 Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione

12.1 I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare tempestivamente a Fondimpresa tutte le variazioni e le eventuali situazioni sopravvenute incidenti sul mantenimento dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 4.1; nel caso di consorzi qualificati, e di fuoriuscita di uno o più soggetti dalla compagine consortile, il consorzio dovrà comunicare tempestivamente a Fondimpresa tali variazioni ai fini di consentire al Fondo la verifica del mantenimento dei requisiti di iscrizione di cui al presente Regolamento e delle relative classi di importo.

12.2 L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui all'articolo 14, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso dei soggetti non ancora qualificati. Fondimpresa si riserva inoltre la facoltà di revocare il finanziamento eventualmente concesso su Avvisi successivi alla data della variazione, nel caso in cui accerti che con la variazione siano venuti meno i requisiti per la concessione del finanziamento.

12.3 Fondimpresa procederà ad effettuare verifiche a campione sui requisiti dichiarati e sulla loro sussistenza nel periodo di validità della qualificazione.

Art. 13 Estensione della qualificazione

13.1 Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l'estensione della qualificazione ad altri territori o classe di qualificazione previste.

Tale domanda deve pervenire a Fondimpresa entro la scadenza dei termini di cui all'art. 9.4, esclusivamente via pec al seguente indirizzo: qualificazionecontosistema@fondimpresapec.fondimpresa.it. utilizzando l'Allegato 1 e i suoi Modelli, sottoscritti digitalmente e corredati dal documento d'identità del sottoscrittore, con l'attestazione dei requisiti alla data della domanda di estensione.

13.2 Il Fondo provvederà ai sensi dell'art. 10 a comunicare l'esito del procedimento di estensione, il quale non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

Art. 14 Sospensione e annullamento della qualificazione

14.1 Per sospensione dell'efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema.

La sospensione dell'efficacia della qualificazione viene disposta quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- non sia più in possesso del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 7.1;
- non ottemperi all'obbligo di segnalazione delle variazioni di cui all'art. 12.1;
- non fornisca tutta la documentazione richiesta da Fondimpresa a comprova dei requisiti in caso di verifiche a campione.
- non ottemperi agli obblighi del requisito di cui all'art. 8.7.

14.2 I soggetti sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell'efficacia della qualificazione non possono presentare Piani formativi da ammettere ai finanziamenti previsti dal Fondo.

14.3 La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generata, e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione. La sospensione è altresì tempestivamente annotata sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.4 Il soggetto sottoposto ad un provvedimento di sospensione, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a Fondimpresa la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità della qualificazione.

14.5 Il Fondo comunica l'accoglimento o meno della domanda di revoca; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza.

14.6 Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal sistema. L'annullamento viene disposto quando sia accertato che il soggetto qualificato:

- abbia utilizzato o pubblicizzato il conseguimento della qualificazione di cui al presente Regolamento in ambiti ovvero per scopi diversi da quelli risultanti dal Regolamento medesimo;
- abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la dichiarazione;

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

- sia stato gravemente inadempiente nei rapporti con Fondimpresa rendendosi responsabile, a titolo esemplificativo, di gravi ritardi nell'avvio delle attività formative, nella conclusione delle attività formative o del Piano, nella presentazione della rendicontazione, nella restituzione dei finanziamenti a seguito della richiesta di Fondimpresa, nonché di inadempienze nell'esecuzione dei piani o di altri comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con il Fondo.

14.7 L'annullamento della qualificazione viene comunicato per iscritto al soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che l'hanno generato e annotato sull'Elenco pubblicato ai sensi dell'art. 11.

14.8 Il soggetto, trascorsi 18 (diciotto) mesi dall'avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel regolamento di qualificazione di Fondimpresa vigente al momento della richiesta.

Art. 15 Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del

Regolamento UE 2016/679

15.1 Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dagli operatori che presenteranno domanda di qualificazione, direttamente o tramite terzi che intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della valutazione delle domande presentate e della gestione dell'albo dei soggetti proponenti qualificati secondo il presente Regolamento, incluso – in caso di esito positivo – il periodico invio di informazioni ai contatti dei soggetti proponenti qualificati circa le attività formative/informative e le iniziative del Fondo e delle sue Articolazioni Territoriali, nonché il contatto per il compimento di attività statistiche e la rilevazione del grado di soddisfazione, con strumenti automatizzati (e-mail) e con strumenti non automatizzati (telefono con operatore o posta cartacea). Con l'invio della domanda di qualificazione, e relative istanze, gli operatori accettano le condizioni delle connesse attività di trattamento. Con riferimento all'invio della domanda di qualificazione e alla successiva gestione del rapporto, la base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto e/o di misure precontrattuali, ai sensi dell'art. 6.1 lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679; con riferimento all'esecuzione di attività statistiche, le basi giuridiche sono l'esecuzione del contratto e lo svolgimento di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6.1 lett. b) ed e); con riferimento alla rilevazione del grado di soddisfazione, la base giuridica è il legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6.1. lett. f) del citato Regolamento.

15.2 In ogni momento, ricorrendone le condizioni, gli interessati si possono rivolgere a Fondimpresa per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 nella misura in cui siano

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI PROPONENTI
CONTO DI SISTEMA**

applicabili. Quindi, per chiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o per opporsi al loro trattamento, per chiedere la limitazione del trattamento, nonché per ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che li riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all'indirizzo: dpo@fondimpresa.it.

15.3 Ai sensi della normativa applicabile, gli interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente o di adire le opportune sedi giudiziarie.

15.4 Il Titolare del trattamento è Fondimpresa, Via della Ferratella in Laterano, 33 – Roma. A sua volta Fondimpresa ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, noto anche con l'acronimo DPO – Data Protection Officer), contattabile all'indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it.

15.5 L'informativa completa sulla privacy di Fondimpresa è pubblicata nella sezione 'Privacy' del sito www.fondimpresa.it.

Art. 16 Pubblicità

16.1 L'esistenza del presente Sistema è resa nota mediante appositi avvisi pubblicati, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in forma integrale sul sito di Fondimpresa, www.fondimpresa.it, nella sezione del Conto di Sistema.